



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MANENTE

Seduta del 02/10/2018

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 23/09/2016 parte attrice ha esposto quanto segue:

- nel settembre del 2007 aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dell'importo di € 23.040,00, da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 192,00, estinto anticipatamente sulla base del conteggio del 17/06/2009, dopo la scadenza della 19^a rata (di seguito *primo contratto*);
- nel maggio del 2009 aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dell'importo di € 30.600,00, da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 255,00, estinto anticipatamente sulla base del conteggio del 29/07/2014, dopo la scadenza della 62^a rata (di seguito *secondo contratto*);
- nel giugno del 2009 aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dell'importo di € 27.600,00, da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 230,00, estinto anticipatamente sulla base del conteggio al 31/01/2015, dopo la scadenza della 66^a rata (di seguito *terzo contratto*);
- il reclamo con il quale aveva richiesto la restituzione delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, non aveva avuto esito positivo, stante la non congruità dell'offerta transattiva formulata dall'intermediario.



Ciò premesso, parte attrice ha proposto ricorso, con il quale ha chiesto al Collegio il rimborso di quanto sopra, per un totale, al netto di quanto già restituito dall'intermediario in sede di estinzione anticipata, di € 8701,30, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata. L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha, tra l'altro, allegato:

- la natura *up front* delle commissioni bancarie, che comunque erano state percepite da altro intermediario che aveva erogato il finanziamento e per conto del quale il resistente aveva agito;
- l'avvenuto rimborso in sede di estinzione anticipata di quanto dovuto relativamente alla quota non maturata delle commissioni di intermediazione, al netto delle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito intervenuto nell'operazione, che hanno natura *up front*;
- la carenza di legittimazione passiva in ordine al rimborso della quota parte dei premi assicurativi non goduti, gravando il relativo obbligo restitutorio esclusivamente sulla competente Compagnia assicurativa.

Conseguentemente ha chiesto al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da tre contratti di finanziamento, i primi due contro cessione del quinto dello stipendio e il terzo contro delegazione di pagamento, e dei premi relativi alle polizze a questi abbinate.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio richiamare il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e che non matureranno per effetto dell'estinzione anticipata del prestito (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di Coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014). Tale indirizzo richiede che il finanziato sia posto in condizione di sapere, nel momento in cui sottoscrive il contratto di finanziamento, quali tra gli oneri addebitatigli dal finanziatore in via anticipata sono qualificabili *recurring* e sono, quindi, rimborsabili in caso di estinzione, e quali sono *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto e non sono, per questo motivo, rimborsabili.

Come evidenziato da numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di Coordinamento, la disciplina della trasparenza, nel richiedere una chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* è finalizzata a garantire al finanziato di comprendere "quale sia l'esatta attività svolta [...] e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente" (così si esprime, in particolare, la già citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014).

Occorre, pertanto, che la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* sia accompagnata da una chiara, seppur sintetica, indicazione delle attività rese a fronte dell'addebito di tali costi, così da consentire al cliente di comprenderne la natura e l'oggetto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Passando a considerare, alla stregua di questi criteri, i contratti di finanziamento in oggetto, quanto agli oneri economici, essi recano clausole di contenuto sostanzialmente identico.

In particolare, la clausola relativa alle commissioni bancarie ricomprende un elenco di oneri senza una chiara distinzione causale, che non consente pertanto di ritenere le relative attività come aventi carattere esclusivamente preliminare.

Quanto alla clausola relativa alle commissioni di intermediazione, essa indica in modo omnicomprendivo plurime attività, non circoscritte a quelle necessariamente propedeutiche all'erogazione del finanziamento.

Di conseguenza, anche sulla base del criterio ermeneutico stabilito dell'art. 1370 c.c., i costi previsti da queste clausole devono essere qualificati come *recurring* e andranno rimborsati dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* sopra richiamato.

Per quanto concerne, infine, la rimborsabilità della quota del premio assicurativo, come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di Coordinamento, obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario mutuante, atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (in questi termini si esprime la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016).

Fermo questo rilievo, osserva il Collegio che non è stata offerta in comunicazione documentazione atta a provare l'esistenza di un criterio per la determinazione della quota di premio assicurativo, da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, contrattualmente concordato dalle parti ed alternativo a quello *pro rata temporis*. In assenza di detta prova, questo Collegio non può che applicare quest'ultimo criterio.

Alla luce di tutto quanto precede, si deve pertanto ritenere che i rimborsi dovuti al ricorrente, tenuto conto delle restituzioni già avvenute in sede di estinzione anticipata, sono quelli risultanti dai prospetti che seguono.

(A)

Quanto al primo contratto:

rate pagate	19	rate residue	101	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissione bancaria				647,38	544,88		544,88
commissioni di intermediazione				3.199,46	2.692,88		2.692,88
Oneri assicurativi				705,28	593,61		593,61
Totale							3.831,37

(B)

Quanto al secondo contratto:

rate pagate	62	rate residue	58	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissione bancaria				625,04	302,10		302,10
commissioni di intermediazione				4.758,30	2.299,85	87,00	2.212,85
Oneri assicurativi (rischio impiego al netto delle imp)				750,80	362,89		362,89
Totale							2.877,83

(C)

Quanto al terzo contratto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	66	rate residue	54	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissione bancaria</i>				554,57	249,56		249,56
<i>commissioni di intermediazione</i>				3.328,56	1.497,85	81,00	1.416,85
<i>Oneri assicurativi (rischio impiego + rischio vita)</i>				711,03	319,96		319,96
Totale							1.986,37

In conclusione, l'intermediario è tenuto a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di (€ 3.831,37 + € 2.877,83 + € 1.986,37 =) € 8.695,57.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi non deve essere considerato dalla data dell'estinzione anticipata dei singoli rapporti, come invece richiesto dal ricorrente, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di Coordinamento, n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 8.695,57, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA